

ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI INTERVENTI SULLE TARIFFE
INCENTIVANTI RELATIVE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
ai sensi dell'art. 26 della Legge 116/2014 (c.d. "Legge Competitività")

2. Modalità di erogazione in acconto-conguaglio delle tariffe incentivanti

2.1. Destinatari del provvedimento

L'articolo 26, comma 2, è rivolto a tutti gli impianti solari fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi di cui ai Decreti Ministeriali relativi al I, II, III, IV e V Conto Energia.

2.2. Modalità e tempistiche di erogazione delle tariffe incentivanti

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, della Legge, il GSE eroga le tariffe incentivanti, *“con rate mensili costanti, in misura pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione, ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo”*.

Il DM 16 ottobre 2014 prevede che la producibilità media annua di ciascun impianto sia stimata sulla base del numero totale di ore di produzione dell'impianto riferite all'anno precedente, qualora siano disponibili le misure valide relative a tutti i mesi dell'anno precedente, oppure del numero di ore annue medie, definite in funzione della regione in cui è localizzato l'impianto, qualora non siano disponibili le misure valide riferite a tutti i mesi dell'anno precedente.

Il GSE effettuerà specifiche azioni di verifica e controllo volte a consentire la corretta erogazione delle tariffe incentivanti, attraverso la definizione di un sistema di monitoraggio che raffronti, per ciascun impianto, la produzione effettiva con la producibilità media annua stimata. L'esito di tale azione di monitoraggio consentirà al GSE di rimodulare o sospendere, ove necessario, gli acconti erogati.

I pagamenti in acconto sono effettuati, qualora sia stata superata una soglia di importo pari a 100 euro con cadenza:

- quadrimestrale per gli impianti di potenza fino a 3 kW;
- trimestrale per gli impianti di potenza superiore a 3 kW e fino a 6 kW;
- bimestrale per gli impianti di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW;
- mensile per gli impianti di potenza superiore a 20 kW.

I pagamenti in acconto sono eseguiti alla fine del secondo mese successivo a quello del periodo di competenza, ovvero secondo il seguente calendario:

- per gli impianti di potenza fino a 3 kW:

Scadenza dei pagamenti	Rate di competenza del periodo:
31/03/n	ottobre n-1 – gennaio n
31/07/n	febbraio n – maggio n
30/11/n	giugno n – settembre n

Tabella 2 - Calendario dei pagamenti per gli impianti di potenza fino a 3 kW (cadenza quadrimestrale)

- per gli impianti di potenza superiore a 3 kW e fino a 6 kW:

Scadenza dei pagamenti	Rate di competenza del periodo:
31/03/n	novembre n-1 – gennaio n
30/06/n	febbraio n – aprile n
30/09/n	maggio n – luglio n
31/12/n	agosto n – ottobre n

Tabella 3 - Calendario dei pagamenti per gli impianti di potenza superiore a 3 kW e fino a 6 kW (cadenza trimestrale)

- per gli impianti di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW:

Scadenza dei pagamenti	Rate di competenza del periodo:
28/02/n	novembre n-1 – dicembre n-1
30/04/n	gennaio n – febbraio n
30/06/n	marzo n – aprile n
31/08/n	maggio n – giugno n
31/10/n	luglio n – agosto n
31/12/n	settembre n – ottobre n

Tabella 4 - Calendario dei pagamenti per gli impianti di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW (cadenza bimestrale)

- per gli impianti di potenza superiore a 20 kW la scadenza dei pagamenti coincide con l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di competenza.

Nel caso in cui la scadenza del pagamento ricada in un giorno festivo, la valuta del pagamento coincide con il giorno lavorativo immediatamente successivo.

In caso di eventi in grado di condizionare la regolare erogazione dei pagamenti quali, ad esempio, la cessione del credito, i cambi di titolarità o altre modifiche dei dati anagrafici del Soggetto Responsabile, i pagamenti saranno effettuati con tempistiche compatibili con un'efficace e rapida gestione degli eventi sopraindicati.

Il pagamento del conguaglio viene effettuato, laddove sia stata superata una soglia di importo pari a 100 euro, con riferimento alle competenze degli anni precedenti, entro 60 giorni dal mese di ricezione delle misure (relative alla produzione di energia nell'anno precedente rispetto all'anno di erogazione del conguaglio) e, comunque, entro il 30 giugno di ogni anno.

Nel caso in cui non sia raggiunta la soglia di 100 euro, il conguaglio viene erogato dal GSE contestualmente al successivo acconto previsto (qualora la somma degli importi spettanti sia superiore alla soglia prevista). In caso di conguaglio negativo, il GSE avvia tutte le azioni necessarie al recupero degli importi non dovuti e alla corretta imputazione dei successivi acconti.

Le nuove tempistiche e modalità di erogazione delle tariffe incentivanti saranno rese operative dal GSE a partire dalla rata di acconto di competenza del mese di gennaio del 2015, per tener conto dei tempi di adeguamento dei sistemi informatici del GSE, come previsto dal Decreto Ministeriale 16 ottobre 2014, nonché per operare in un contesto stabile in termini di allineamento alle tempistiche e agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 26 della Legge.

¹ Il Soggetto Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto è colui che ha la facoltà di richiedere e ottenere le tariffe incentivanti.